



Comunità Laici Missionari Cattolici
Communauté des Missionnaires Laïques Catholiques
The Catholic Community of Laics Missionaries

Via Canneto il lungo 21 1 A 16123 Genova
tel./ph. 010 2477015/018 cell. 3405343098 cell. 3384768752
fax. 010 2476854 mail: clmc.ge@gmail.com
sito web: www.clmc-volontariointernazionale.org

Verbale di assemblea straordinaria del 2 marzo 2019

Il giorno 2 marzo 2019 alle ore 9.30 nella sede CLMC Via Canneto il Lungo 21/1A in Genova 16123 – si sono riuniti per l'assemblea straordinaria della C.L.M.C. – in seconda convocazione essendo andata deserta la prima – i seguenti soci:

Giuliano Basso – Presidente
Antonietta Bianco – Vicepresidente
Domenico Marrara detto Mimmo - Consigliere
Imperia Pastorella detta Monica – consigliera/segretaria del CD
Alice Marrara, Anna Bianco ed Agnese Siri
Assenti giustificati: Joel Diokel Sene e Jean Bosco Yaho Dongo

o.d.g. dell'assemblea

0 Preghiera Iniziale

1. Modifica dello statuto sociale

2. Varie ed eventuali

Dopo la preghiera e una breve riflessione sulle letture, il presidente Giuliano Basso chiede all'assemblea, su indicazioni del nostro consulente dott. Bozzo, di modificare l'art.2 dello Statuto adeguandolo all'art. 5 del nuovo codice del terzo settore. La nuova formulazione dell'art.2 è la seguente:

Art.2

" L'Associazione nasce allo scopo di svolgere attività di interesse generale a favore degli associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia ed uguaglianza.

Scopo dell'associazione è quello di svolgere le attività indicate alle lettere i, k, n, w dell'art. 5 D. Lgs 3/7/2017 n° 17, ed in particolare:

1. Promuovere in Italia e all'estero iniziative di sviluppo ecosostenibile
2. Facilitare i rapporti solidali fra attori del nord e del sud sia laici che ecclesiali."

Null'altro essendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola sul 2° punto all'O.d.g. alle ore 11.00 viene sciolta l'assemblea previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Basso Giuliano

Il Segretario
Pastorella Imperia

UFFICIO TERRITORIALE DI ALBENGA

Registrato il 22 MAR. 2019 n° 535

Serie 3 col pagamento di Euro ESSENDO

Il funzionario incaricato

IL FUNZIONARIO

Renata Nocera

Renata Nocera



Premesso che in data 22/06/1972 è stata costituita, con atto Notaio A. Falce (in Genova), l'Associazione *"Comunità Laici Missionari Cattolici"* con lo scopo di *"attuare una sensibilizzazione, promuovendo iniziative, ai problemi del servizio volontario, preparare e inviare volontari che intendono prestare un servizio in un paese emergente dando una testimonianza di autentica vita cristiana"*.

Nel 1973 l'Associazione ha ottenuto il riconoscimento d'idoneità e riconfermato con legge n° 49/87 quale O.N.G. (Organizzazione Non Governativa) e iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS di Genova con decorrenza dal 01/03/2015 n° IPSI 50324001 e come tale ha operato fino ad ora. L'assemblea ordinaria dei soci del 08/04/2018 ha deliberato che venendo a mancare i requisiti di legge, tra questi il fatturato minimo di almeno 100.000 euro ed essendosi affievolita l'azione volontaria, non si richiede il rinnovo dell'iscrizione nell'elenco ONG ora OCS.

Per questo i 9 soci rimasti hanno deliberato di voler proseguire l'attività dell'associazione come Associazione di Promozione Sociale adeguando lo statuto a quanto già richiesto dalla legge 383/2000 e dalla legge Regionale 42/2012 e attualmente previsto dal codice del Terzo Settore D. Lgs 117/2017. Tale statuto è stato registrato il 27 luglio 2018.

Attualmente l'assemblea straordinaria del 2 marzo 2019 (vedi verbale) ha adeguato l'art.2 dello statuto all'art.5 del nuovo codice del terzo settore.

L'assemblea pertanto all'unanimità ha nuovamente approvato il seguente statuto:

STATUTO PROMOZIONE SOCIALE

Articolo 1 (Denominazione e sede)

L'associazione – Comunità Laici Missionari Cattolici (brevemente CLMC) sorta nell'anno 1972, avendo portato a conclusione la sua attività di ONG-OCS, ha deliberato la modifica dello statuto per adeguarsi a quanto richiesto dal D. Lgs 117/2017.

La sede legale dell'Associazione è in via. Canneto il Lungo n. 21/1 A Genova

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'associazione opera in Liguria.

Articolo 2 (Scopo)

L'Associazione nasce allo scopo di svolgere attività di interesse generale a favore degli associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia ed uguaglianza.

Scopo dell'associazione è quello di svolgere le attività indicate alle lettere i, k, n, w dell'art. 5 D. Lgs 3/7/2017 n° 17, ed in particolare:

1. Promuovere in Italia e all'estero iniziative di sviluppo ecosostenibile
2. Facilitare i rapporti solidali fra attori del nord e del sud sia laici che ecclesiali.

Prima che in data 22/06/1972 è stata costituita con atto Notario A. Falco (in Genova) l'Associazione "Comunità Lati-Milanesi" con lo scopo di "attuare una politica di promozione sociale, culturale, economica, sportiva e di iniziative di solidarietà sociale, in particolare nel campo dell'assistenza sociale, della sanità, della cultura, della sportività, della ricerca scientifica e della promozione dell'attività dell'associazionismo".

L'Associazione ha ottenuto il riconoscimento di utilità sociale con legge n. 49/72 (del 1972) e l'iscrizione all'Anagrafe (Unità delle ONLUS) della ONLUS (Associazione Non Governativa) e iscritta all'Anagrafe (Unità delle ONLUS) di Genova con decreto del 01/03/1972 n. 1751/5032/1900 e come tale ha operato fino al 1972.

L'Assemblea ordinaria del 2018 ha deliberato che venendo a mancare i requisiti di legge, tra questi il numero minimo di almeno 100.000 euro ed essendo insufficiente l'attività svolta, non si può il rinnovo dell'iscrizione nell'elenco ONLUS.

Per questo i 9 soci hanno deciso di voler perseguire l'attività dell'associazione come Associazione di Promozione Sociale adeguando lo statuto a quanto già richiesto dalla legge 488/2000 e dalla legge Regionale 42/2012 e sottoporre il presente al codice del Terzo Settore (D.Lgs. 11/2017). Tale statuto è stato registrato il 27/04/2018.

Attualmente l'Assemblea straordinaria del 2 marzo 2019 (vedi verbale) ha adeguato l'art. 2 dello statuto all'art. 2 del nuovo codice del Terzo Settore.

L'Assemblea ordinaria di rinnovo ha approvato il nuovo statuto.



L'Associazione - Comunità Lati-Milanesi - ha operato in conformità con lo statuto approvato a conclusione del suo primo congresso (1972) e successivamente a quanto richiesto dal D.Lgs. 11/2017.

L'Associazione è in via Genova 21/A - Genova.

L'Associazione è rinviata.

L'Associazione opera in Liguria.

Articolo 1

(Gruppo)

L'Associazione nasce allo scopo di svolgere attività di interesse generale a favore degli associati e di terzi senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà di iniziativa degli associati, secondo i principi di democrazia ed eguaglianza.

Lo scopo dell'Associazione è quello di svolgere le attività di cui all'art. 2 del presente statuto.

1. Promuovere in Italia e all'estero iniziative di sviluppo economico, culturale, sportivo e di solidarietà sociale.

2. Realizzare rapporti solidali fra stati del nord e del sud e fra i diversi popoli.

Articolo 3 (Attività)

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e può organizzare attività quali

1. Incontri pubblici sui temi dell'integrazione e dello sviluppo
2. Sensibilizzazione nelle scuole e istituzioni pubbliche ed ecclesiali
3. Collaborazione e partenariati con istituzioni e gruppi e associazioni di paesi emergenti.
4. Viaggi di conoscenza in paesi emergenti.
5. Collaborazioni con realtà di solidarietà legata all'immigrazione.

L'associazione potrà esercitare attività diverse a condizione siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Articolo 4 (Soci)

Sono ammessi a fare parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale questi è tenuto ad indicare le proprie complete generalità.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione all'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna a versare la quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea nonché a rispettare i contenuti dello statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa l'adesione temporanea all'Associazione; la quota associativa non è trasmissibile.

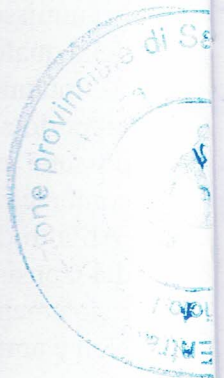
Articolo 5 (Diritti e doveri dei soci)

Tutti i soci hanno diritto di voto ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto; in particolare, i soci hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e verso l'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.



Articolo 6 **(Recesso ed esclusione del socio)**

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento della quota sociale protrattosi per 12 mesi dal termine di versamento richiesto;
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea; la deliberazione di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, è comunicata per iscritto all'interessato.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7 **(Organi sociali)**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Sindaco unico.

Tutte le cariche associative sono elettive.

Articolo 8 **(Assemblea dei soci)**

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione, costituita dai soci fondatori ed effettivi. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante:

1. avviso scritto da inviare con lettera, fax, e-mail o telegramma agli associati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
2. avviso affisso nei locali della sede almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata:

1. quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
2. quando lo richieda almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere la data, l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello statuto, la deliberazione di trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi nei giorni successivi, qualunque sia il numero dei presenti.



L'Assemblea ordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

1. nomina del Consiglio Direttivo ed eventualmente, del Sindaco Unico;
2. proposizione di iniziative, con relativa indicazione circa modalità e supporti organizzativi;
3. approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo;
4. approvazione dell'entità della quota sociale annua, stabilita dal Consiglio Direttivo;
5. ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
6. approvazione del programma annuale dell'Associazione, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo;

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega.

Le votazioni sono espresse con voto palese tranne quelle relative ad aspetti riguardanti le persone o in ogni caso in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto e può presentare un massimo di 2 deleghe.

L'Assemblea straordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

1. approvazione di modifiche allo statuto o di trasferimento della sede legale, con la presenza di almeno i due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
2. scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare ed a essere eletti tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto a consultare i verbali delle sedute ed a chiederne copia.

Articolo 9 **(Consiglio Direttivo)**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da 3 a 5 membri secondo delibera assembleare.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 3/5 anni secondo delibera assembleare e sono rieleggibili.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. elegge il Presidente dell'Associazione; il Vicepresidente, il Segretario;
3. stabilisce e presenta all'Assemblea l'entità della quota sociale annua;
4. redige e presenta all'Assemblea il programma annuale delle attività dell'Associazione;
5. redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
6. delibera l'ammissione dei nuovi soci;
7. delibera l'esclusione dei soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri.



Articolo 10
(Presidente dell'Associazione)

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica 3/5 anni secondo delibera assembleare ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazione ordinaria sia straordinaria.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Segretario, incaricato della redazione del bilancio e della rendicontazione finanziaria dell'associazione.

Articolo 11
(Vice Presidente dell'Associazione)

Il Vice Presidente dell'Associazione sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi.

Articolo 12
(Segretario)

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Articolo 13
(Sindaco Unico)

Se obbligatorio per legge, è nominato il sindaco unico eletto dall'Assemblea dei soci.

Il sindaco unico resta in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Il sindaco unico esercita le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Il sindaco unico agisce di propria iniziativa o anche su richiesta di uno degli organi sociali.

Il sindaco unico riferisce annualmente all'Assemblea attraverso relazione scritta, da allegare al bilancio annuale.

Articolo 14
(Mezzi finanziari)

L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote sociali e contributi degli associati, nell'entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;



- d) contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali;
- e) entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali di associati e di terzi;
- g) proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazione potrà esercitare attività diverse a condizione siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

L'amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta a conservare, per almeno tre anni, la documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati.

L'Associazione è, inoltre, tenuta a conservare per lo stesso periodo, la documentazione riguardante le erogazioni liberali di associati e di terzi, se finalizzate alle detrazioni d'imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l'Associazione, dopo la liquidazione, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo ai soggetti indicati all'art. 16.

I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale ed avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati ed i collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge.

Articolo 15 **(Esercizio sociale e bilancio)**

L'esercizio sociale è compreso tra il 1-1 e il 31-12 di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo, è depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. L'Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali, in ricorrenza dei quali può tenersi entro e non oltre 6 mesi.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. L'eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito tra gli associati ma deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali previste nello statuto dell'Associazione.

Articolo 16 **(Scioglimento dell'Associazione)**

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione è assunta dall'Assemblea in convocazione straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.



L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del registro Unico nazionale del Terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore indicati dall'assemblea dell'A.P.S.

Articolo 17 (Disposizioni finali)

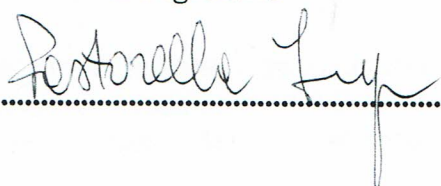
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Il presente statuto, approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 20 luglio 2018.

Il Presidente


.....

Il Segretario


.....

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SAVONA
UFFICIO TERRITORIALE DI ALBENGA ALL.
N. 535 serie 3
di 22 MAR 2019

